

**Ferretti S.p.A.**

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

## Indice

|  |    |
|--|----|
| 1. Premessa .....  | 3  |
| 2. Definizioni .....   | 4  |
| 3. Oggetto della Procedura .....   | 5  |
| 4. Identificazione e acquisizione delle informazioni dalle Parti Correlate .....   | 5  |
| 5. Approvazione, modifica, efficacia e pubblicità della Procedura .....  | 6  |
| 6. Procedura Generale di istruzione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate.....                                     | 7  |
| 7. Comitato.....   | 9  |
| 8. Trasparenza Informativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza .....   | 9  |
| 9. Obblighi di Tempestiva Informazione al Pubblico .....   | 10 |
| 10. Delibere Quadro.....   | 10 |
| 11. Esclusioni .....   | 11 |
| 12. Operazioni da concludere in caso di urgenza .....  | 12 |
| 13. Operazioni di Competenza dell'Assemblea.....   | 13 |
| 14. Normativa OPC applicabile in virtù della quotazione delle azioni della Società allo Stock Exchange of Hong Kong Limited..... | 13 |
| 15. Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate.....   | 13 |
| 16. Registro delle Operazioni con Parti Correlate .....  | 14 |
| 17. Informativa .....  | 14 |
| 18. Decorrenza .....   | 14 |

## 1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) definisce regole e procedure da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate (“**Operazione**” o “**Operazioni**”) realizzate da Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**” o l’“**Emittente**” o la “**Società**”), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate.

La Procedura è adottata da Ferretti in attuazione dell’articolo 2391- *bis* del Codice civile e secondo quanto previsto dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, (il “**Regolamento Parti Correlate**”) nonché tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (la “**Comunicazione**”), nonché di ogni altra comunicazione, delibera o disposizione integrata o modificativa successivamente adottata da Consob o altra autorità competente.

La presente Procedura è stata approvata, in via preliminare, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 maggio 2023, e resta ancora soggetta al preventivo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e alla successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione successivamente all’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan.

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento Parti Correlate e al Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance.

La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito *internet* della Società [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com) nelle sezioni (“*Investor Relations Milano/Corporate Governance*” e “*Investor Relations Hong Kong/Corporate Governance*”) e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’art. 2391-*bis* del Codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle Operazioni effettuate con parti correlate.

## 2. Definizioni

Nell'ambito della presente Procedura, i termini e le espressioni di seguito elencati (al singolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi:

**“Amministratori coinvolti nell’Operazione”**: gli amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

**“Amministratori Indipendenti”**: gli amministratori riconosciuti dall’Emittente in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3), dal Codice di Corporate Governance (come successivamente definiti) e, fintantoché le azioni ordinarie della Società saranno quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong Limited, anche dalla disciplina applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong Limited.

**“Amministratori non Correlati”**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione ed alle Parti Correlate della controparte.

**“Assemblea”**: l’assemblea della Società.

**“Codice di Corporate Governance”**: il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, cui la Società ha dichiarato di aderire.

**“Collegio Sindacale”**: il collegio sindacale di Ferretti di volta in volta in carica.

**“Comitato”**: il comitato competente in materia di Operazioni con Parti Correlate della Società di cui all’articolo 7 della presente Procedura.

**“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**“Consiglio di Amministrazione”** o **“Consiglio”**: il consiglio di amministrazione di Ferretti di volta in volta in carica.

**“Controllo”**: il rapporto di controllo definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento Parti Correlate.

**“Controllo Congiunto”**: il rapporto di controllo congiunto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento Parti Correlate.

**“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: un “dirigente con responsabilità strategiche” della Società, come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento Parti Correlate.

**“Entità”**: una fondazione, un trust, una società, una partnership, un’associazione o ogni altra entità, con o senza personalità giuridica.

**“Funzione Responsabile”**: funzione o organo della Società o di Società Controllata responsabile della singola Operazione con Parti Correlate (come successivamente definita) secondo le procedure interne dell’Emittente o della Società Controllata.

**“HK Listing Rules”** le norme che regolano la quotazione dei titoli sullo Stock Exchange of Hong Kong Limited, come di volta in volta modificate o integrate.

**“Influenza Notevole”**: l’influenza notevole definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

**“Interessi Significativi”**: qualunque interesse idoneo a creare un incentivo per la Società a concludere un’Operazione con Parte Correlata a sé sfavorevole, ma favorevole a una Società Controllata o a una Società Collegata. A titolo esemplificativo e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, un Interesse Significativo può ritenersi sussistente qualora: (a) la Società Controllata o Collegata parte dell’Operazione con

Parte Correlata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita Influenza Notevole e il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società; ovvero, (b) in caso di condivisione tra la Società e la Società Controllata o Società Collegata controparte dell'Operazione con Parte Correlata di uno o più consiglieri o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o Società Collegata controparte dell'Operazione con Parte Correlata. Resta inteso che non sono considerati significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e la Società Controllata o Società Collegata controparte dell'Operazione con Parte Correlata.

**“Operazione Correlata”**: indica le Operazioni definite come tali all'articolo 14 della presente Procedura.

**“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (cinque per cento) ivi rispettivamente prevista.

**“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo (come successivamente definite).

**“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie: le attività di produzione e commercializzazione, in proprio o per conto terzi, la modificazione, la riparazione, la ristrutturazione e l'assemblaggio di imbarcazioni e navi da diporto, civili e militari in genere, nuove e usate e di parti, pezzi, particolari o accessori delle stesse; tutte le attività di gestione che non siano classificabili come “d'investimento” o “finanziarie”.

**“Parti Correlate” e “Operazioni con Parti Correlate”**: i soggetti e le Operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento Parti Correlate.

**“Soci non Correlati”**: un'Entità ovvero una persona fisica (a seconda dei casi) alla quale spetta il diritto di voto nell'Assemblea diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.

**“Società Collegata”**: qualsiasi Entità in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

**“Società Controllata”**: qualsiasi Entità soggetta al Controllo di un'altra Entità.

**“Società di Recente Quotazione”**: le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione.

**“Stretto Familiare”** si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente<sup>1</sup>.

**“TUF”**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

### 3. Oggetto della Procedura

La presente Procedura stabilisce le regole per l'individuazione, l'approvazione, l'esecuzione e la pubblicità delle Operazioni con Parti Correlate realizzate da Ferretti, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni stesse, nonché i casi di esclusione dall'applicazione di tali regole.

### 4. Identificazione e acquisizione delle informazioni dalle Parti Correlate

---

<sup>1</sup> Cfr. IAS 24, paragrafo 9.

#### **4.1 Identificazione**

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, l'identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei criteri di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come richiamati nel Regolamento Parti Correlate.

#### **4.2 Informazione**

4.2.1 Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, il *Chief Financial Officer* ("CFO"), con il supporto della Funzione Legale, redige, su base informatica, un elenco delle Parti Correlate dell'Emittente (il "**Registro**") istituito, gestito e aggiornato in conformità al dettato del d.lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato, individuate ai sensi del precedente articolo 4.1, e lo aggiorna ogni qualvolta lo ritenga necessario:

- (i) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società; e
- (ii) sulla base delle dichiarazioni scritte trasmesse dalle Parti Correlate della Società che abbiano il controllo o il controllo congiunto della Società, dagli amministratori, dai sindaci effettivi e dagli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante o che abbiano un'influenza notevole sulla Società.

4.2.2 Il CFO, con il supporto della Funzione Legale, comunica per iscritto alle Parti Correlate, l'avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le Entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole, tutti come individuati ai sensi del precedente paragrafo 4.2.1.

4.2.3 Il Registro e le connesse comunicazioni alle Parti Correlate potranno essere gestite direttamente o anche per il tramite di un soggetto esterno.

4.2.4 L'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate è effettuato dall'Emittente ogni qualvolta ritenuto necessario. A tal fine il CFO, tramite la Funzione Legale, invia alle Parti Correlate nonché ai soggetti di cui al precedente paragrafo 4.2.1 una comunicazione periodica, nell'ambito della quale verrà richiesto di dare informativa circa:

- (i) le situazioni che possono comportare modifiche del Registro; e
- (ii) le eventuali Operazioni rilevanti già concluse o ancora in corso di negoziazione.

4.2.5 Ciascuna Parte Correlata ha l'obbligo e si impegna anche in relazione alle Parti Correlate a sé riferibili - mediante la sottoscrizione della presente Procedura - ad informare tempestivamente l'Emittente:

- (i) di situazioni che possono comportare modifiche del Registro; e
- (ii) di ogni avvio di trattative con l'Emittente o con le sue Società Controllate, per la conclusione di un'Operazione, sia con la stessa Parte Correlata, sia con una delle Parti Correlate alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.

4.2.6 Tutte le funzioni della Società e delle sue Controllate sono tenute a comunicare alla Funzione Legale le circostanze di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del Registro.

#### **5. Approvazione, modifica, efficacia e pubblicità della Procedura**

5.1 La presente Procedura è stata approvata, in via preliminare, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 maggio 2023, e resta ancora soggetta al preventivo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e alla successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione successivamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan. Ogni successiva modifica dovrà parimenti essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, o in mancanza, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente valuta la permanenza dei criteri di indipendenza dei propri componenti almeno una volta l'anno e, di regola, in occasione della – o precedentemente – alla

riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio d'esercizio.

- 5.3** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del Regolamento Parti Correlate in relazione all'adozione e alle modifiche della Procedura, il ruolo e le competenze che il Regolamento Parti Correlate attribuisce ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza da Amministratori Indipendenti, sono attribuite al Comitato Controllo e Rischi dell'Emittente, costituito da Amministratori non esecutivi e in maggioranza Indipendenti, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2023. Tale Comitato è nominato e funzionante conformemente ai principi del Codice di Corporate Governance, nonché - con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate - osservanza dei principi di cui al successivo articolo 7 della presente Procedura.
- 5.4** Il Collegio Sindacale dell'Emittente vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi della normativa - anche regolamentare - vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea.
- 5.5** Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle Operazioni con Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l'*iter* di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate vengono applicate con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministrazione Delegato.
- 5.6** La Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito *internet* dell'Emittente nelle sezioni ("*Investor Relations Milano/Corporate Governance*" e "*Investor Relations Hong Kong/Corporate Governance*"), fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.
- 5.7** Per tutto quanto non previsto dalla Procedura, viene fatto espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento Parti Correlate di volta in volta in vigore.

## **6. Procedura Generale di istruzione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate**

- 6.1** La Società si qualifica come Società di Recente Quotazione ai sensi del Regolamento Parti Correlate. In ragione di ciò, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza viene applicata la Procedura individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza disciplinata nei successivi paragrafi, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11 per le Operazioni che rientrano nelle ipotesi di esclusione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse rilevare la perdita da parte della Società della qualifica di Società di Recente Quotazione, lo stesso provvederà tempestivamente a modificare la presente Procedura e ad implementare una specifica procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Parti Correlate e nelle tempistiche nello stesso previste.

- 6.2** La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza, se non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ricadono (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite) nelle competenze di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. *d-bis*, del Regolamento Parti Correlate, qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.
- 6.3** Prima di dare avvio a una determinata Operazione, devono essere osservate le seguenti disposizioni.
- (a) La Funzione Responsabile, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni disponibili, verifica se la controparte è una Parte

Correlata e in tal caso, se l'Operazione non si qualifica come Operazione esclusa ai sensi del successivo articolo 11, trasmette tutte le informazioni essenziali relative all'Operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le relative condizioni - alla Funzione Legale. L'Amministratore Delegato, con il supporto del CFO e della Funzione Legale, verifica se trattasi di Operazione con Parte Correlata e se trattasi di Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza. Di tale accertamento la Funzione Legale dà notizia alla Funzione Responsabile.

- (b) Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 10 e 11, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia un'Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza, la Funzione Responsabile fornisce al Comitato e all'organo competente a deliberare sull'Operazione, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate sull'Operazione con Parti Correlate, supportate da adeguata documentazione.
- (c) Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato sia l'organo competente di deliberare sull'Operazione, di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'Operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard.
- (d) L'Operazione con Parti Correlate è deliberata dall'organo di volta in volta competente, che delibera solo dopo il rilascio di un motivato parere non vincolante da parte del Comitato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Il parere del Comitato deve essere rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte della funzione o dell'organo competente. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- (e) Il Comitato ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'Operazione. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'Operazione gli eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione.
- (f) Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà informazione agli Amministratori Indipendenti nella prima riunione consiliare utile successiva in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate dalla Società e rientranti nei casi di esenzione in quanto definite Operazioni a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard, anche mediante l'invio di un prospetto riepilogativo delle informazioni essenziali relative all'Operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le relative condizioni - e delle ragioni dell'esclusione.
- (g) Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, qualora il parere del Comitato di cui alla lettera (d) sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l'Operazione. In tal caso, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge e, in particolare, quelli di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - vigente, un documento contenente le seguenti informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo del Comitato: identità della controparte e natura della correlazione, oggetto dell'Operazione, corrispettivo, ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.
- (h) I verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito

all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta al CFO, con il supporto della Funzione Legale, assicurare l'adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento Parti Correlate nonché degli obblighi di cui ai successivi articoli 16 e 17 della Procedura.

## **7. Comitato**

- 7.1** Le funzioni e i compiti del Comitato sono attribuite al Comitato Controllo e Rischi. Senza pregiudizio per quanto previsto dall'art. 5.1, laddove la normativa *pro-tempore* vigente dovesse prevedere che, con riferimento a determinate circostanze, il Comitato si esprima con una composizione costituita solo da Amministratori Indipendenti, il Comitato sarà rappresentato dal Comitato Controllo e Rischi con la partecipazione in tale riunione dei soli Amministratori Indipendenti.
- 7.2** Il Comitato svolge le funzioni ed esercita le prerogative in materia di Operazioni con Parti Correlate di cui al Regolamento Parti Correlate, alla presente Procedura e a ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia *pro tempore* vigente e applicabile alla Società. Inoltre, il Comitato può formulare al Consiglio di Amministrazione della Società proposte di modifica della presente Procedura.
- 7.3** Tutti i membri del Comitato devono essere non Correlati in relazione alla specifica Operazione oggetto di esame. In caso contrario si applicano i seguenti principi.
- (a) Nel caso in cui risulti Correlato l'Amministratore non esecutivo e non Indipendente del Comitato, i rimanenti Amministratori Indipendenti provvedono a sostituirlo con un consigliere non esecutivo e non Correlato.
  - (b) Nel caso in cui risultino Correlati uno o entrambi gli Amministratori Indipendenti del Comitato, i rimanenti provvedono a sostituirli con uno o più Amministratori Indipendenti non Correlati presenti in Consiglio.
  - (c) Se all'interno del Consiglio di Amministrazione non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati in numero sufficiente ad integrare il Comitato, le funzioni sono svolte dall'unico Amministratore Indipendente non Correlato residuo.
  - (d) Se all'interno del Consiglio non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati, le funzioni sono svolte da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.
  - (e) Nel caso in cui residuino due Amministratori Indipendenti non Correlati e vi sia divergenza di opinione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.

## **8 Trasparenza Informativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza**

- 8.1** In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate italiane o estere, l'Emittente predispone e pubblica un documento informativo in conformità alla normativa regolamentare vigente.
- 8.2** Il CFO, con il supporto della Funzione Legale, predispone il citato documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alle società medesime, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste dalla normativa regolamentare vigente alla data dell'ultima Operazione considerata. A tal fine rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi dell'art. 10.4 né quelle escluse ai sensi del successivo art. 11.
- 8.3** Le Società Controllate devono trasmettere tempestivamente alla Funzione Legale tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo di talché tale funzione possa predisporre e pubblicare il documento informativo con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Gli organi delegati dell'Emittente provvedono affinché alle Società Controllate siano fornite adeguate e tempestive istruzioni e, in particolare, trasmettono la presente Procedura

affinché ne sia assicurata la puntuale osservanza anche a livello di gruppo.

- 8.4** Il documento informativo, insieme con l'ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità indicati dalla normativa di volta in volta vigente.
- 8.5** La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e/o, se del caso degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del Regolamento Parti Correlate, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio. Nel caso di parere degli esperti indipendenti la Società può pubblicare solamente gli elementi essenziali degli eventuali pareri, in conformità con la disciplina, anche regolamentare, vigente, motivando tale scelta.
- 8.6** Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca altresì un'Operazione straordinaria significativa per la quale la regolamentazione vigente richiede la predisposizione di un documento informativo, la Società può predisporre e pubblicare un unico documento informativo che contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, nel rispetto del termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili. Se la Società pubblica le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- 8.7** In applicazione della normativa vigente, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale l'Emittente deve fornire informazione su: - le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento; - le ulteriori Operazioni con parti correlate - come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma cod. civ. - concluse nel periodo di riferimento che abbiano comunque influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; - qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati della Società nel periodo di riferimento. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere fornita mediante semplice riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

## **9 Obblighi di Tempestiva Informazione al Pubblico**

- 9.1** Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
- a) la descrizione dell'Operazione;
  - b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
  - c) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
  - d) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo;
  - e) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri tra le Operazioni escluse;
  - f) l'eventuale approvazione dell'Operazione con Parti Correlate nonostante l'avviso contrario del Comitato.

## **10 Delibere Quadro**

- 10.1** Nel rispetto dei principi e rispettando l'*iter* procedurale di cui al precedente articolo 6, possono essere adottate "delibere-quadro" per una serie di Operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o

determinate categorie di Parti Correlate.

- 10.2** Le delibere-quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, e riportano, oltre a tutte le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni che si ritiene verranno realizzate.
- 10.3** Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione delle delibere-quadro.
- 10.4** Ove le delibere-quadro prevedano un ammontare massimo delle Operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il documento informativo di cui all'art. 8.1 e, in tal caso, le Operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui all'art. 8.2.
- 10.5** Alle singole Operazioni compiute in attuazione di una delibera-quadro si applica l'articolo 12, comma 3 del Regolamento Parti Correlate.
- 10.6** Spetta alla Funzione Responsabile accertare se l'Operazione si qualifica come Operazione con Parti Correlate in attuazione di una delibera-quadro e dare notizia dell'Operazione, fornendo tutte le informazioni essenziali relative all'Operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le relative condizioni e della circostanza che si tratta di un'Operazione in attuazione di una delibera quadro, alla Funzione Legale. Spetta all'Amministratore Delegato, con il supporto del CFO e della Funzione Legale, assicurare l'adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento Parti Correlate nonché degli obblighi di cui ai successivi articoli 16 e 17 della presente Procedura.

## **11 Esclusioni**

- 11.1** Fatte salve le disposizioni inderogabili del Regolamento Parti Correlate, sono escluse dall'applicazione delle norme procedurali e di trasparenza stabilite dallo stesso Regolamento Parti Correlate e dalle disposizioni della presente Procedura relative alle Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, le seguenti Operazioni, anche quando siano Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate:
  - a) Operazioni di importo esiguo, come individuate dal successivo art. 11.3;
  - b) deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove costituito) ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., ai membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2402 c.c., nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.;
  - c) deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lett. b), in materia di remunerazione degli Amministratori, anche investiti di particolari cariche e degli altri Dirigenti Con Responsabilità Strategiche, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, del Regolamento Parti Correlate e fermi restando gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente articolo 8.7;
  - d) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive, fermi gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente articolo 8.7;
  - e) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché Operazioni con Società Collegate purché nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 8.7.
  - f) Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o a Condizioni standard, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 8.7. In tali casi, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi restando gli obblighi di informativa ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 e del precedente art. 8.7, la Società (i) comunica alla Consob e agli Amministratori Indipendenti, nei

tempi e con le modalità indicati dalla normativa di volta in volta vigente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia un'Operazione Ordinaria e conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro, e specifica nelle relazioni di cui all'art. 8.7 le Operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione; e (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste per la trasparenza periodica, quali tra le Operazioni soggette a tali obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione di cui alla presente lettera (f);

- g) Operazioni urgenti di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate nei limiti e nei modi ivi previsti;
  - h) le Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
    - I. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice civile;
    - II. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
    - III. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- 11.2** Spetta alla Funzione Responsabile accertare se l'Operazione si qualifica come Operazione con Parti Correlate di cui al presente articolo 11 e dare notizia dell'Operazione, fornendo tutte le informazioni essenziali relative all'Operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le relative condizioni - e delle ragioni dell'esclusione, alla Funzione Legale. Spetta all'Amministratore Delegato, con il supporto del CFO e della Funzione Legale, assicurare l'adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento Parti Correlate nonché degli obblighi di cui ai successivi articoli 16 e 17 della Procedura.
- 11.3** Sono da intendersi Operazioni di importo esiguo ("**Operazioni di Importo Esiguo**") le Operazioni di importo non superiore a Euro 100.000,00 per ciascuna Operazione, qualora l'Operazione abbia come controparte, direttamente o indirettamente una persona fisica ovvero di importo non superiore a Euro 300.000,00 qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

## **12 Operazioni da concludere in caso di urgenza**

- 12.1** Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza con Parti Correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni normative, regolamentari e/o statutarie e ferma la competenza del Consiglio per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, in caso di urgenza può essere conclusa in deroga all'articolo 6 della presente Procedura, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il Comitato e il Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente, devono essere informati delle ragioni di urgenza, tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione;
  - b) l'Operazione - ferma restando la sua efficacia - deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
  - c) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla lett. b) una relazione inerente le ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire - se del caso anche tramite un'apposita relazione - le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;
  - d) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

### **13 Operazioni di Competenza dell'Assemblea**

- 13.1** Quando per legge o per Statuto un'Operazione con Parti Correlate, sia di Minore Rilevanza che di Maggiore Rilevanza, è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura generale prevista dall'articolo 6 e, pertanto, il Comitato esprime il proprio parere non vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.
- 13.2** Qualora la proposta di deliberazione inerente un'Operazione di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, il Consiglio può ugualmente sottoporre la proposta di deliberazione all'Assemblea, ma deve subordinarne l'efficacia e/o l'eseguitività alla approvazione, oltre che della maggioranza assembleare richiesta dalla legge e dallo statuto, della maggioranza dei Soci non Correlati votanti in Assemblea. Tale ultima condizione sarà applicabile solamente nel caso in cui i Soci non Correlati con diritto di voto presenti in Assemblea siano almeno pari al 10% del capitale sociale.
- 13.3** Subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 13.1 e 13.2, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate o della normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

### **14 Normativa OPC applicabile in virtù della quotazione delle azioni della Società allo Stock Exchange of Hong Kong Limited**

- 14.1.** Fintantoché le azioni ordinarie della Società saranno quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong Limited, trovano applicazione anche le previsioni del presente articolo 14.
- 14.2.** Le Operazioni (comprese le operazioni sul capitale e sui ricavi, condotte o meno nel corso dell'ordinario esercizio dell'attività della Società) con parti correlate (come definite dall'HK Listing Rules) della Società devono essere approvate dagli azionisti indipendenti (i.e., dopo aver escluso i diritti di voto detenuti dagli azionisti che hanno un interesse rilevante nell'operazione) mediante l'assunzione di una delibera approvata dall'assemblea ordinaria degli azionisti della Società (Norma n. 14A.24, Norma n. 14A.36 e Norma n. 14A.76(2) dell' HK Listing Rules), salvo che non siano esentate.
- 14.3.** Le Operazioni Correlate possono essere singole o continuative. Per le Operazioni Correlate continuative, che vengono effettuate su base continuativa o ricorrente e che si prevede si estendano per un periodo di tempo, la Società fisserà un limite massimo all'importo annuale dell'operazione anch'esso soggetto al requisito dell'approvazione da parte di azionisti indipendenti (gli azionisti che hanno un interesse rilevante nell'operazione devono astenersi dal voto). Il limite massimo annuale è determinato in base alle operazioni precedenti e ai dati pubblicati dal gruppo dell'emittente quotato. Se non ci sono state operazioni precedenti, il limite massimo deve essere fissato sulla base di ipotesi ragionevoli (Norma n. 14A.53 delle HK Listing Rules).
- 14.4.** Se ciascuno degli indici percentuali applicabili (indici calcolati sulla base della Norma n. 14.07 delle HK Listing Rules, ossia *assets ratio*, *revenue ratio*, *consideration ratio* e *equity capital ratio*) all'Operazione Correlata, calcolati sulla base della formula di cui alla Norma n. 14.07 dell'HK Listing Rules sono (i) inferiori al 5%; o (ii) inferiori al 25% ma il corrispettivo è inferiore a HK\$, 10 milioni, tale Operazione Correlata sarà esente dall'obbligo di approvazione da parte degli azionisti indipendenti (Norma n. 14A.76 delle HK Listing Rules).

### **15 Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate**

- 15.1** Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, sono Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate, le Operazioni con Parti Correlate compiute da una Società Controllata che siano oggetto di esame e/o approvazione di organi o di esponenti aziendali dell'Emittente ai sensi dello statuto dell'Emittente o in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione della Società o di deleghe conferite dalla Società in base alla normativa interna ("**Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate**").
- 15.2** Le Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate sono soggette alle modalità istruttorie e d'approvazione di cui ai successivi paragrafi del presente articolo 15.

- 15.3** Prima di porre in essere un'Operazione realizzata per il tramite di Società Controllata, la Funzione Responsabile della Società Controllata, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni disponibili, verifica se la controparte è una Parte Correlata. In tal caso, la Funzione Responsabile della Società Controllata comunica senza indugio, per iscritto, all'Amministratore Delegato dell'Emittente tutte le informazioni relative all'Operazione - quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'Operazione e le condizioni della stessa - l'Amministratore Delegato dell'Emittente accerta se l'Operazione con Parti Correlate rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Parti Correlate o dal precedente articolo 11 o sia in attuazione di una delibera quadro. Ove non si tratti di Operazione Esclusa o in attuazione di una delibera quadro, l'Amministratore Delegato dell'Emittente, con il supporto della Funzione Legale dell'Emittente trasmette al Comitato tutte le informazioni ricevute.
- 15.4** Il Comitato rilascia il proprio parere non vincolante sull'Operazione e lo trasmette alla Funzione Legale dell'Emittente in tempo utile al fine di consentire all'organo competente dell'Emittente di approvare e/o esaminare l'Operazione. La Funzione Legale trasmette tempestivamente tale parere all'organo dell'Emittente competente ad approvare e/o esaminare l'Operazione.
- 15.5** La Funzione Legale dà tempestivamente notizia della delibera o dell'esame dell'Operazione da parte del competente organo della Società alla Funzione Responsabile della Società Controllata. La Funzione Responsabile della Società Controllata predispone apposita informativa sulle modalità di esecuzione dell'Operazione con Parti Correlate realizzata per il tramite di Società Controllata e la trasmette alla Funzione Legale per il primo Consiglio di Amministrazione utile dell'Emittente.
- 15.6** Le Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate sono incluse tra quelle oggetto degli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e all'art. 8 della presente Procedura.
- 15.7** Si applicano in quanto compatibili, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute tramite Società Controllate, le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della presente Procedura.
- 15.8** Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 paragrafo 3 della presente Procedura, nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate concluse compiute tramite Società Controllate possono essere concluse anche in deroga al presente articolo purché:
- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati dell'Emittente, nonché il Presidente del Comitato e il Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente, siano tempestivamente informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
  - b) le ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente alla prima riunione utile successiva al compimento dell'Operazione.

## **16 Registro delle Operazioni con Parti Correlate**

- 16.1** Il CFO, con il supporto della Funzione Legale, alimenta un apposito Registro, mantenuto su supporto elettronico, in cui vengono archiviate tutte le Operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le Operazioni Escluse e quelle in attuazione di una delibera-quadro, poste in essere dalla Società o da Società Controllate.
- 16.2** Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-*bis* del TUF, al Registro di cui al precedente paragrafo ha accesso, *inter alia*, il dirigente preposto al controllo dei documenti contabili.
- 16.3** Hanno altresì accesso a tale Registro gli altri organi e funzioni di controllo della Società e delle sue Società Controllate ed il Comitato.

## **17 Informativa**

- 17.1** Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-*bis* TUF, la Funzione Legale fornisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Emittente informazioni periodiche, nonché ogni altra informazione richiesta dal dirigente preposto.

## **18 Decorrenza**

Le disposizioni della Procedura si applicano con efficacia dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..